Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Giovedì, 4 febbraio** — **Numero 30**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1486** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge sulla pesca, 4 marzo 1877, n. 3706;

Visti i pareri dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e delle Commissioni provinciali di pesca;

Visti i pareri della Commissione consultiva per la pesca, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente, in applicazione della legge sulla pesca 4 marzo 1877, n. 3706, nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale.

Art. 2.

Il predetto regolamento avrà esecuzione un mese dopo la pubblicazione di esso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Le disposizioni finora vigenti sull'uso delle reti e degli altri attrezzi da pesca per le acque dolci (eccettuata la « canna » o « lenza » prevista nell'art. 10 dell'annesso regolamento) cesseranno di avere vigore di mano in mano che verranno pubblicate, nel *Foglio degli annunzi giudiziari* della Provincia, le dichiarazioni Ministeriali sulle reti e sugli altri attrezzi da pesca permessi e dopo trascorso il termine da tale pubblicazione che sarà fissato nelle dichiarazioni stesse.

Le norme finora vigenti sulla pesca e sul commercio del pesce dei vivai o stabilimenti piscicoli privati resteranno in vigore fino allo spirare di un semestre dalla pubblicazione del presente regolamento, semestre che viene assegnato per la compilazione e pubblicazione dell'elenco ministeriale degli stabilimenti privati e delle private persone indicati nell'art. 14 dell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CAVASOLA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO per la pesca fluviale e lacuale

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

La pesca fluviale e lacuale è disciplinata:

a) dalla legge 4 marzo 1877, n. 3706;

b) dal presente regolamento;

c) dalle convenzioni internazionali per la pesca nelle acque dolci bagnanti il territorio italiano e insieme quello di altri Stati, e dalle leggi e dai regolamenti correlativi;

d) da decreti speciali.

Art. 2.

Le disposizioni sulla pesca fluviale e lacuale, nelle acque dei torrenti, dei fiumi, dei canali e dei fossi che sboccano in mare con foce libera, cessano di avere vigore dal punto ove comincia la miscela delle acque dolci con le salse.

Questo limite fra la pesca nelle acque dolci e la pesca marittima sarà determinato nelle acque anzidette dal prefetto, di accordo col capitano di porto, e sentite le competenti Commissioni compartimentali e provinciali di pesca. Il detto limite sarà indicato in appositi segnali, con leggende visibili, da collocare d'ordine del prefetto medesimo.

Nei corsi d'acqua che, in prossimità delle foci, sono muniti di sostegni, porte, chiuse o chiaviche, i segnali, intesi a delimitare le due specie di pesca, saranno collocati sugli anzidetti manufatti.

In nessun caso le discipline sulla pesca fluviale e lacuale sono applicabili ai bacini e canali di acqua salsa o salmastra che siano in libera comunicazione col mare, anche soltanto per una parte dell'anno.

Art. 3.

Le disposizioni a tutela della pescosità contenute negli articoli 5 e 6 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e le sanzioni penali e procedurali previste dagli articoli 18, 19, 20, 22 e 23 della legge medesima, si applicano anche alle acque di proprietà privata, che siano collegate naturalmente od artificialmente con acque pubbliche.

In esecuzione degli articoli 2, 3 e 18 della detta legge si applicano alle medesime acque gli articoli 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 lettera *c*), 16, 17, 18, 19, 20, 22, e le corrispondenti sanzioni penali del presente regolamento.

Alle acque diffuse sulle campagne per la coltivazione del riso si applicano soltanto l'art. 5 della detta legge e gli articoli 11, 13, 16, 17, 18, 19, e le corrispondenti sanzioni penali, del presente regolamento, e inoltre quelle disposizioni di carattere locale che, in conformità del successivo art. 20, consentissero eccezioni agli articoli 13 e 16, o vi apportassero aggiunte.

Art. 4.

I Comuni, le Provincie, altri enti collettivi e i privati, i quali intendano esercitare diritti esclusivi di pesca posseduti nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, devono uniformarsi alle norme all'uopo stabilite.

La pubblica dichiarazione, che, a' sensi dell' art. 17 della legge, debbono fare le Provincie, i Comuni ed i Consorzi di scolo naturale o artificiale, o di irrigazione, per riservarsi il diritto di pesca nelle acque di loro proprietà, è comunicata in copia al prefetto della provincia, il quale ne dà notizia alla Commissione provinciale di pesca, cura che venga inserita nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia, affissa all'albo pretorio dei Comuni, nel territorio dei quali trovansi le acque, e riassunta, mediante leggende chiaramente visibili, sopra segnali collocati, a spese degli enti medesimi, in luoghi opportuni lungo le rive o le spiagge.

Gli stessi segnali, con le dette leggende, debbono essere posti e mantenuti a spese di coloro che intendono esercitare diritti esclusivi di pesca posseduti nelle acque pubbliche e regolarmente riconosciuti, e il prefetto provvede perchè l'elenco di questi ultimi e le successive modificazioni siano pubblicati nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia, e affissi in permanenza all'albo dei Comuni nel cui territorio trovansi le zone acquee soggette a quei diritti.

Art. 5.

Gli stabilimenti industriali, qualora intendano versare i loro rifiuti nelle acque pubbliche, dovranno ottenerne speciale permesso dal prefetto, il quale, prima di concederlo, constaterà se le materie da far defluire siano per la qualità, o la quantità, o il modo di immissione, nocive alla pescosità, sentendo all'uopo il parere della Commissione provinciale di pesca, e, ove occorra, anche di altri consessi o persone specialmente competenti nei singoli casi e, se risultassero indispensabili, prescriverà i provvedimenti atti ad impedire gli eventuali danni alla industria della pesca, conciliando gl'interessi di questa con quelli delle altre industrie.

Queste disposizioni si applicano agli stabilimenti industriali che sorgano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento; e la detta constatazione ed il conseguente provvedimento debbono aver luogo tanto nel tempo dell'impianto di questi nuovi stabilimenti industriali, quanto nel tempo di qualsiasi modificazione che in essi venga arrecata in relazione al versamento di materie nelle acque pubbliche, e parimente quando risulti che le cautele già adottate non siano riuscite sufficienti.

Rispetto agli stabilimenti industriali, già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano presentati reclami, è data facoltà al prefetto di emanare, con la procedura su indicata, i medesimi provvedimenti, conciliando gli interessi della pesca con quelli delle altre industrie.

Rispetto ai bacini e corsi di acqua dove gli interessi della pesca abbiano importanza prevalente, il prefetto, udito il parere della Commissione provinciale di pesca e della Camera di commercio, potrà vietare o circoscrivere a certi luoghi la macerazione della canapa, ovvero sottoporla ad opportune cautele, perchè essa abbia luogo col minor danno possibile della pesca.

In ognuno dei detti casi, entro un mese dalla pubblicazione del provvedimento prefettizio, sia positivo, sia negativo, nel *Foglio degli annunzi legali* della Provincia, è ammesso ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Resta sempre salva peraltro l'osservanza delle vigenti norme di polizia fluviale per quanto concerne la competenza sull'autorizzazione di opere interessanti i corsi d'acqua pubblica.

Art. 6.

In caso di concessioni di derivazioni d'acqua, a scopo industriale od agrario, il prefetto dovrà esaminare se occorra prescrivere ai concessionari scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco di canali di presa, ed altre misure a tutela degl'interessi della pesca. A tal uopo sentirà la Commissione provinciale di pesca, e l'Ufficio del genio civile, dopo di che, se si tratti di concessione d'acqua di sua competenza, emanerà gli ordini corrispondenti, per le eventuali modificazioni od aggiunte ai progetti delle opere, e per le clausole da inserire nel « disciplinare » di concessione, dandone subito partecipazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ove invece si tratti di concessione da fare con decreto del Ministero delle finanze o con decreto Reale, il prefetto nell'inviare gli atti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, a tenore del regolamento sulle derivazioni d'acqua pubblica, dovrà proporre le norme necessarie a tutela degl'interessi della pesca; tali norme saranno approvate con l'atto di concessione.

Per le concessioni che già esistono, in caso di reclami ed allo scopo di conciliare gl'interessi della pesca con quelli delle altre industrie, il prefetto potrà - seguendo l'anzidetta istruttoria - emanare o proporre le su menzionate prescrizioni, ovvero ordinare o proporre la modificazione delle scale o degli altri manufatti, per la tutela della pescosità.

Contro i provvedimenti adottati, nella sua competenza, dal prefetto, è ammesso ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel termine indicato all'articolo 5.

Art. 7.

È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci, apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.

È vietato di esercitare la pesca, prosciugando i corsi ed i bacini d'acqua, o divergendoli, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili (muri, « murere », ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, « chiuse » e impianti simili), oppure smovendo il fondo delle acque tranne che ciò risulti indispensabile per un genere di pesca permesso in conformità dell'articolo 9; salva sempre la osservanza delle vigenti norme di polizia sulle acque, per ciò che concerne i divieti di costruire pescaie ed altri simili manufatti.

Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini e di corsi d'acqua, compresi i canali e i « navigli », tanto i pubblici, quanto i privati che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile al prefetto ed alla Commissione provinciale di pesca; in ogni caso, durante la cosidetta « asciutta », completa o incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto dev'essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi.

È permesso di porre nei corsi d'acqua reti, siepi o qualsiasi strumento fisso o mobile, da pesca, purchè non si occupi più della metà dello specchio acqueo, esistente al momento della pesca e misurata ad angolo retto dalla riva, salva l'osservanza dell'art. 9, e salvo inoltre il rispetto delle prevalenti necessità della navigazione e fluitazione e delle vigenti disposizioni sul regime idraulico; le stesse norme valgono per i bracci morti dei fiumi, o « lanche ».

In qualunque caso dovrà rimanere nella larghezza dello specchio acqueo, esistente al momento della pesca uno spazio libero, ininterrotto, non minore di un metro per il passaggio dei pesci.

Nei bacini d'acqua è permesso di porre strumenti fissi o mobili da pesca, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 9 del presente regolamento, e salvo sempre il rispetto delle prevalenti necessità della navigazione e fluitazione e delle vigenti disposizioni sul regime idraulico.

Il Ministero di agricoltura, sentito il Comitato permanente della pesca, ha facoltà di vietare con suo decreto la pesca in determinate località di bacini o corsi d'acqua, le quali servano alla frega dei pesci.

Sentita la Commissione provinciale di pesca competente per territorio, il Ministero di agricoltura potrà indicare con sua determinazione le località di frega dei pesci, anche allo scopo che esse siano tenute presenti, per la eventuale protezione, nell'istruttoria di domande per autorizzazioni di estrarre o rimuovere la ghiaia a norma delle vigenti disposizioni sulla polizia idraulica.

Art. 8.

È vietato di adoperare o collocare nelle acque reti od altri ordigni da pesca ad una distanza minore di 40 metri dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili delle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei canali, dalle cascate, dalle arcate dei ponti e dai molini natanti, a monte di questi.

In considerazione delle speciali contingenze dei luoghi, il prefetto potrà ridurre la detta distanza.

Art. 9.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentiti il prefetto, la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pesca, dichiarerà con suo decreto, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, quali sono in ciascuna Provincia le reti e gli altri attrezzi da pesca permessi, con la descrizione sommaria di essi e la designazione del tempo ed eventualmente delle località in cui possono essere adoperati, indicando per le reti consentite anche la misura minima delle maglie.

Esso stabilirà pure la misura massima di ciascuna rete permessa, misura che non può essere oltrepassata nemmeno con la unione o con il collegamento di parecchie reti, o parti di esse.

Per le acque private che siano collegate con le pubbliche, potrà tuttavia il Ministero d'agricoltura, sentiti il prefetto, la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pesca, concedere l'uso di reti o di attrezzi speciali, qualora vengano richiesti per le peculiari condizioni del luogo.

Art. 10.

La pesca con la canna o con la lenza a mano è permessa in ogni tempo nei laghi, salva al Ministero di agricoltura, industria e commercio la facoltà di stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosità, sentito il Comitato permanente della pesca.

Nei corsi d'acqua (compresi i bracci morti o « lanche ») durante i periodi di divieto previsti dall'art. 13 i pesci che sono oggetto della proibizione di pesca non possono essere presi nemmeno con la canna, salva al Ministero di agricoltura, industria e commercio la facoltà di limitare per tempo e per luogo l'inibizione, per particolari condizioni locali, sentito il Comitato permanente della pesca.

I pesci freschi, indicati nell'art. 13, quand'anche durante i periodi di divieto ivi stabiliti siano stati legittimamente presi con la canna, non possono essere oggetto di compra-vendita, e nemmeno di smercio nei pubblici esercizi, eccettuati i primi tre giorni della inibizione di pesca.

Art. 11.

È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplo-

denti, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi.

È inibita altresì, nelle acque pubbliche, o nelle acque private che siano collegate con quelle, e nelle corrispondenti rive la detenzione della dinamite o di tutte le altre materie su indicate.

Art. 12.

Salvo il rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8, nelle acque pubbliche o parti di esse, non soggette a diritti esclusivi di pesca, il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca ha il diritto di mantenervisi per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni di cui è munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente eseguita la pesca, sia con la presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati, all'occorrenza, da segnali.

Niuno può impedire ad altri l'occupazione di un posto abbandonato, ancorchè sia ingombrato da barche, da àncore, o da altri segnali.

Se in un corso o bacino d'acqua si trovi già collocato un apparecchio da pesca, non potrà esserne posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del più grande di essi.

Art. 13.

Salva ogni eccezione prevista nel presente regolamento, è vietata nelle acque pubbliche, e nelle private che siano collegate con quelle, la pesca dei seguenti animali:

trota di lago, dal 15 ottobre al 15 gennaio;
carpione, dal 1° dicembre al 31 gennaio, e dal 1° al 31 luglio;
trota di fiume, dal 15 ottobre al 15 gennaio;
coregono, dal 15 dicembre al 15 gennaio;
temolo, dal 1° marzo al 31 maggio;
pesce persico, dal 1° al 31 maggio;
tinca, dal 1° al 30 giugno;
carpa, dal 1° al 30 giugno;
agone, alosa, cheppia, sardena, dal 15 maggio al 15 giugno;
gambero, dal 1° aprile al 30 giugno.

Nei detti periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi delle qualità e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, nè di smercio nei pubblici esercizi.

Art. 14.

I divieti stabiliti nell'ultima parte dell'articolo 13 non si applicano nel caso di pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale da parte degli stabilimenti governativi di piscicoltura, o di stabilimenti privati che siano, a loro richiesta, indicati in apposito elenco del Ministero di agricoltura, industria e commercio a condizione che si assoggettino a indagini ed ispezioni del Ministero stesso ed osservino le cautele da esso prescritte (applicazione di piombi ai pesci ecc.).

Per il commercio dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate con le pubbliche, sono ammessi, nei periodi di divieto previsti dall'ultima parte dell'art. 13, a fare la prova contraria indicata nell'art. 4 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, coloro che indicati, a loro richiesta, in apposito elenco del Ministero di agricoltura, industria e commercio, si assoggettino a indagini ed ispezioni del Ministero stesso ed osservino le cautele da esso prescritte.

Art. 15.

Il Ministero di agricoltura, su proposta del Prefetto, e sentiti la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pesca, potrà proibire:

a) qualunque pesca in quei bacini, fiumi ed altri corsi d'acqua, o tratti di essi, nei quali la pesca di taluna specie abbia importanza prevalente e le torni necessario questo modo di tutela, e ciò pel periodo di divieto relativo alla specie medesima;

b) per quel tratto di tempo che sarà riconosciuto opportuno, ma che non potrà essere superiore a tre anni, qualunque pesca in quei bacini, fiumi ed altri corsi d'acqua, o tratti di essi, nei quali si sieno eseguite, o sieno in corso, opere di ripopolamento;

c) per tutto il tempo che stimerà opportuno, la pesca di una data specie, nel caso che se ne palesi una straordinaria diminuzione per mortalità o per altra causa.

Art. 16.

Le lunghezze minime totali che gli animali acquatici devono avere raggiunte, perchè la pesca, la compra-vendita e la detenzione, e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati ai sensi dell'art. 3 della legge sulla pesca, sono le seguenti:

Trota di lago centimetri 30.
Carpione id. 25.
Trota di fiume id. 18.
Coregono id. 30.
Temolo id. 18.
Pesce persico id. 15.
Tinca id. 2).
Carpa id. 30.
Agone, alosa, cheppia, sardena id. 15.
Storione id. 60.
Anguilla id. 25.
Gambero id. 7.

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna codale, e quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

Art. 17.

Coloro i quali (compresi pure gli esercenti le risaie previste nell'art. 3 del presente regolamento), per scopi scientifici, o di piscicoltura, intendono valersi delle facoltà concesse dall'art. 3 della legge 4 marzo 1877, ovvero esercitare la pesca in tempo in cui sia vietata, dovranno far constare i propositi anzidetti al prefetto della Provincia, il quale, tenuto conto della importanza delle singole domande, prescriverà le norme da osservare, perchè l'esercizio della facoltà medesima non sia rivolto ad altro fine.

Il prefetto rilascerà al richiedente un permesso, la cui validità non potrà eccedere 6 mesi; egli ne darà immediatamete notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio ed agli agenti della pubblica forza.

Agli Istituti e stabilimenti governativi il permesso sarà dato direttamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale stabilirà le norme da osservare.

Art. 18.

Durante i periodi di divieto stabiliti dall'art. 13 è pure proibito di prendere, comperare e vendere le uova dei pesci indicati in quella disposizione, salva la norma contenuta nell'art. 17.

Art. 19.

È vietato introdurre una nuova specie o varietà di pesci e di altri animali acquatici in un bacino o corso d'acqua senza averne riportato permesso; il Ministero di agricoltura potrà dare tale autorizzazione, sentiti la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pesca.

Sono vietati la pesca e la compra-vendita e lo smercio nei pubblici esercizi dei pesci e di altri animali acquatici di specie o varietà di nuova introduzione in un bacino, o corso di acqua, per il tempo e sotto le discipline che saranno stabilite dal Ministero, sentiti la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pesca.

TITOLO II.

Disposizioni di carattere locale

Art. 20.

Le disposizioni di questo titolo saranno osservate nelle provincie

alle quali si riferiscono, non ostante qualunque disposizione diversa o contraria del titolo precedente.

Qualora in determinata località, per condizioni speciali, fosse necessario consentire qualche eccezione o fare qualche aggiunta alle prescrizioni degli articoli 13, 16, 22, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentite le competenti Commissioni provinciali e la Commissione consultiva della pesca, o il suo Comitato permanente, darà i provvedimenti opportuni.

Quanto ai tempi di proibizione previsti nell'art. 13, il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà anticipare o ritardare, se sarà necessario, il periodo di essa, sempre però alle condizioni di non prolungarne o diminuirne la durata.

Nei riguardi dell'anguilla si potrà con decreto Reale, purchè sia sentita la Commissione consultiva della pesca, modificare le disposizioni contenute negli articoli 16 e 22.

Art. 21.

Non sono applicabili le discipline della pesca fluviale e lacuale nelle acque del Po di Volano a cominciare dal così detto Sostegno di Tiene fino al mare; nel Po morto dalle Chiaviche di Palù da un lato, e da quelle del Nono dall'altro; nel Po di Goro dall'ufficio della delegazione di porto; nel Po di Primaro dalla Chiavica di Umana; nei canali del Polesine di Rovigo da 40 metri a monte della prima chiavica di valle salsa da pesca esistente lungo i canali stessi, sempre fino al mare.

Art. 22.

Nelle provincie di Genova, Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa sono permessi, durante i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, la pesca ed il commercio delle *cieche* (piccole anguille).

TITOLO III.

Sorveglianza della pesca

Art. 23.

L'approvazione degli ufficiali ed agenti speciali nominati da Provincie, Comuni od altri enti aventi interesse per la sorveglianza della pesca, ai sensi dell'art. 13 della legge, sarà data dal prefetto della Provincia, il quale ne invierà notizia al Ministero di agricoltura.

Art. 24.

Gli agenti ordinari dei Comuni devono vigilare il commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che venga lor fatto di scoprire in qualsiasi località (compresi anche i pubblici esercizi), e, nei Comuni chiusi, specialmente all'ingresso del recinto daziario.

Se essi non hanno la qualità di agenti giurati devono promuovere immediatamente l'intervento di un ufficiale od agente giurato competente.

TITOLO IV.

Commissioni provinciali di pesca

Art. 25.

In ciascuna Provincia del Regno il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà con suo decreto istituire una Commissione per la pesca fluviale e lacuale.

La Commissione dovrà:

1° studiare e proporre le disposizioni regolamentari che l'esperienza abbia dimostrate necessarie;

2° raccogliere i materiali per una statistica annuale della pesca fluviale e lacuale;

3° dare, a richiesta del Governo, delle Provincie e dei Comuni, o anche di propria iniziativa, il suo parere sopra argomenti che riguardino in modo diretto o indiretto l'anzidetta pesca e la tutela della pescosità in caso di derivazioni di acque e in altre occasioni;

4° formulare, su invito del Ministero di agricoltura, industria e commercio, l'elenco delle reti e degli altri attrezzi di pesca nella Provincia, in conformità dell'art. 9;

5° promuovere la diffusione dei migliori metodi di pesca e l'incremento delle industrie ad essa attinenti;

6° rendere popolari le nozioni relative alla produzione, nutrizione e diffusione di pesci di acque dolci più utili e ricercati;

7° agevolare l'opera del Governo nel ripopolamento delle acque dolci nazionali.

La Commissione è composta di esperti tecnici;

uno designato dalla Camera o dalle Camere di commercio della Provincia:

uno designato dal Consiglio provinciale;

da due a quattro scelti dal Ministero di agricoltura, dei quali almeno uno naturalista, e preferibilmente zoologo:

un pescatore di professione, designato dal prefetto.

I commissari vengono chiamati al loro ufficio con decreto ministeriale, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio nomina il presidente.

Il presidente convoca la Commissione, sia su invito del Ministero di agricoltura, industria e commercio o del prefetto giusta le corrispettive competenze, sia per propria iniziativa dandone preavviso al Ministero medesimo, al quale può presentare le proposte della Commissione, e deve partecipare i verbali delle adunanze del consesso.

In luogo delle Commissioni provinciali, il Ministero di agricoltura può, con suo decreto, tenendo presenti le dette norme, istituire Commissioni consimili per la pesca in un intero corso o bacino d'acqua, o all'uopo riunire due o più Commissioni provinciali, se ciò necessiti per coordinare l'opera di esse nell'interesse dell'industria pescareccia, nominando il presidente.

TITOLO V.

Delle infrazioni e delle pene

Art. 26.

I contravventori all'art. 5, concernente il versamento dei rifiuti di stabilimenti industriali fatto senza permesso o con infrazione degli ordini prefettizi o ministeriali, e i divieti o altre prescrizioni per la macerazione della canapa, sono puniti con pena pecuniaria da L. 40 a L. 50.

Art. 27.

Chi contravvenga all'art. 6, per ciò che concerne le infrazioni agli ordini prefettizi o ministeriali, è punito con pena pecuniaria da L. 30 a L. 50.

Chi viola la prima parte dell'art. 7, concernente la chiusura totale del passaggio del pesce, è punito con pena pecuniaria da L. 10 a L. 200.

Chi trasgredisca il 3°, il 4° e il 5° capoverso dell'art. 7 è punito con pena pecuniaria da L. 10 a L. 50.

Art. 28.

Chi trasgredisca il 1° e il 2° capoverso dell'art. 7, o i divieti emanati in base al 6° e 7° capoverso dello stesso art. 7, o l'art. 8, per ciò che riguarda il prosciugamento dei corsi e bacini d'acqua, e le deviazioni, l'ingombro con opere stabili, lo smuovere il fondo delle acque, i danni alle località di frega, e le distanze dalle scale di monta e da altre indicate località, è punito con pena pecuniaria da L. 10 a L. 50.

Art. 29.

Chi violi gli articoli 9 e 10 riguardanti le reti e gli altri ordigni da pesca e l'art. 13, concernente i tempi di divieto della pesca, è punito con pena pecuniaria da L. 10 a L. 50.

Art. 30.

Chiunque contravvenga alla prima parte dell'art. 11, concernente

la pesca con la dinamite e con altri esplodenti o il gettare o l'infondere determinate materie, è punito con pena pecuniaria non minore di L. 30 e non maggiore di L. 200, salva l'applicazione della legge e del regolamento vigenti sui reati commessi con materie esplodenti.

Chi trasgredisca il 1° capoverso dell'art. 11, per ciò che riguarda la raccolta dei pesci danneggiati o uccisi con le indicate materie, è punito con pena pecuniaria da L. 2 a L. 20.

Chi violi il 2° capoverso dell'art. 11, per ciò che concerne la detenzione della dinamite e di altre determinate materie, è punito con pena pecuniaria da L. 30 a L. 50, salva l'applicazione della legge e del regolamento vigenti sui reati commessi con materie esplodenti.

Art. 31.

I contravventori all'art. 12, per ciò che si riferisce all'occupazione di posti per la pesca, sono puniti con pena pecuniaria da L. 5 a L. 50.

Art. 32.

Chi trasgredisca gli articoli 14, 15 e 17, riguardanti disposizioni Ministeriali e prefettizie, è punito con pena pecuniaria da L. 10 a L. 50.

Art. 33.

Chi violi l'art. 16, riguardante le misure minime dei pesci, è punito con pena pecuniaria non minore di L. 20 e non maggiore di L. 200.

Chi trasgredisca l'art. 18 sulla tutela delle uova dei pesci è punito con pena pecuniaria non minore di L. 30 e non maggiore di L. 200.

Chi violi l'art. 19, concernente la nuova introduzione di specie di animali e la pesca e vendita delle specie medesime, è punito con pena pecuniaria da L. 30 a L. 50.

Art. 34.

Alle infrazioni previste dal presente regolamento sono applicabili, in caso di recidiva, le disposizioni dell'art. 19 della legge 4 marzo 1877, n. 3706.

Alle indicate infrazioni sono anche applicabili gli articoli 20 e 23 della detta legge nei casi ivi previsti.

Art. 35.

Gli apparecchi fissi o mobili di pesca, che siano messi in modo da contravvenire all'art. 6 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, ed agli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento saranno rimossi e sequestrati.

Dopo la definitiva sentenza di condanna, quelli che sono proibiti senza distinzione di tempo o di luogo, verranno distrutti, ma, quando possano essere ridotti a modello permesso e il proprietario anticipi le spese occorrenti, saranno fatti modificare o ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure o le distanze previste dal regolamento stesso, e non verranno restituiti, nè in alcuna guisa venduti, senza l'esecuzione di tali provvedimenti.

Gli altri apparecchi, su richiesta dell'interessato, potranno essere restituiti, trascorso il periodo del divieto.

Salva la pena per lo speciale reato di collocamento e mantenimento dei detti apparecchi, sarà inflitta, per la sola contravvenzione all'ordine del Ministero o del prefetto circa la menzionata riduzione degli apparecchi medesimi, la pena pecuniaria prevista dall'articolo 32.

Art. 36.

Sulle contravvenzioni commesse da chi non sia stato già condannato per reati di pesca sono ammesse transazioni dinanzi al prefetto, prima che sia pronunziata sentenza definitiva irrevocabile, purchè si paghi la somma che questi stabilirà nei limiti delle pene pecuniarie previste dal presente regolamento in relazione al determinato reato, oltre le spese giudiziali occorse.

Le transazioni hanno per effetto di evitare il giudizio o di troncarne il corso.

Il prefetto invierà di volta in volta al Ministero d'agricoltura, industria e commercio notizia del provvedimento adottato.

Art. 37.

Al prodotto delle ammende, delle multe e delle confische, partecipano per un quarto, ai termini della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, gli agenti che hanno accertato le infrazioni.

I prefetti segnaleranno al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per premi speciali in denaro o per attestati di benemerenza, gli agenti che nella vigilanza per la esecuzione del presente regolamento abbiano mostrato maggiore zelo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

Il numero 54 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti i RR. decreti 28 dicembre 1913, n. 1528, e 18 gennaio 1914, n. 91;

Visti gli avvisi 27 novembre 1911 della Direzione generale dei servizi amministrativi di Tripoli; 1° febbraio e 17 marzo 1912 di quel Comando di piazza, coi quali vennero fissati i prezzi di vendita dei tabacchi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le specie e qualità dei tabacchi nazionali e prodotti accessorî del monopolio, da vendersi in Tripolitania e Cirenaica, nonchè i relativi prezzi di vendita, sono determinati coll'unita tariffa vista, d'ordine Nostro, dal ministro delle colonie.

Essa andrà in vigore a partire dal giorno che verrà fissato dallo stesso ministro.

Art. 2.

Il trinciato Samsum 2ª qualità cessa di essere compreso nella tariffa. Potrà però esserne continuata la vendita a L. 5 al chilogramma nella località ove essa fosse ritenuta opportuna dai Governi delle suddette due colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — MARTINI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

MINISTERO DELLE COLONIE

Monopolio dei sali e tabacchi in Libia

TARIFFA dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi.
(R. decreto 21 gennaio 1915, n. 54).

SPECIE E QUALITÀ			Natura del condizionamento	Prezzo per unità di condizionamento	Prezzo per chilogr.
				L. C.	L.
Prodotti del monopolio della Libia.				Per scatolina	
Da fiuto		Superiore	Scatole da 25 gr.	— 30	12 —
		1ª qualità	» » 25 »	— 25	10 —
		2ª »	» » 25 »	— 15	6 —
				per pacchetto	
Da cica		1ª »	Pacchetti 25 gr.	— 20	8 —
		2ª »	» 25 »	— 15	6 —
Trinciato « Tombac »		1ª »	» 40 »	— 35	8 75
		2ª »	» 40 »	— 30	7 50
Prodotti del monopolio del Regno.				per boetta	
Da fiuto		Superiori	Boette da 100 gr.	1 50	15 —
		1ª qualità	» 100 »	1 —	10 —
			» 500 »	5 —	
		2ª »	» 500 »	3 —	6 —
				per pacchetto	
Trinciati		Turco serraglio	Pacchetti 20 gr.	1 —	50 —
		» sceltissimo	» 20 »	— 80	40 —
		» scelto	» 20 »	— 60	30 —
		Superiore forte	» 20 »	— 40	20 —
		» Maryland	» 15 »	— 30	
		1ª qualità dolce e spuntature	» 20 »	— 30	15 —
		1ª » forte	» 20 »	— 25	12 50
		1ª » samsum	» 20 »	— 20	10 —
			» 10 »	— 10	
		2ª » comune	» 20 »	— 20	10 —
				per sigaro	
Sigari	a foggia estera	1ª » Regalia Londres	Cassette	— 30	60 —
		2ª » Londres	»	— 25	50 —
		3ª » Trabucos	»	— 20	40 —
		4ª » Medianitos	»	— 20	
		4ª » Brevas Minghetti	Cassette o pacchi	— 15	30 —
		5ª » Grimaldi	Scatole »	— 15	
		5ª » Brasile	Pacchi	— 10	20 —
		6ª » Dama	Scatole o pacchi	— 10	
	superiori	Virginia alla paglia	» » »	— 15	30 —
		Fermentati attenuati	» » »	— 15	
	scelti	Virginia alla paglia	» » »	— 12	24 —

SPECIE E QUALITÀ			Natura del condizionamento	Prezzo per unità di condizionamento	Prezzo per chilogr.
				L. C.	L.
				per sigaro	
Sigari	comuni	1ª qualità (forti, fermentati e foggia svizzera Cavour)	Pacchi	— 10	20 —
		2ª » (alla paglia, fermentati a foggia svizzera Cavour)	»	— 75	15 —
		3ª » (Branca e fermentati)	»	— 05	10 —
				per scatola e bustina	
Spagnolette		Savoia	Scatola da 10 p.	— 80	80 —
		Orientali	Bustine » 10 »	— 70	70 —
		Uso egiziano	» » 5 »	— 30	
		Avana	» » 10 »	— 60	60 —
		Senza carta	Scatola » 20 »	1 20	
		Levante	» » 20 »	1 —	
		Uso russo	» » 10 »	— 50	60 —
		Serraglio	Bustine » 10 »	— 50	
		Giubek	» » 10 »	— 35	35 —
		Macedonia	» » 10 »	— 30	30 —
		Virginia o Maryland	» » 10 »	— 25	25 —
		Nazionali	» » 10 »	— 20	20 —
		Indigene	» » 10 »	— 15	15 —
		Popolari	» » 10 »	— 10	10 —
				per latta	
Prodotti secondari		Estratto di tabacco fenicato	latte da 1 kg.	1 80	1 80
			» » 2 »	3 40	1 70
			» » 5 »	8 —	1 60
				per sacchina	
		Polvere insetticida	Sacchine da 1 kg.	— 50	0 50

OSSERVAZIONI.

Ai rivenditori è accordato l'aggio del 5 0[0 sull'importo dei tabacchi ai prezzi suindicati (art. 28 del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 91).

I prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi esteri sono eguali a quelli vigenti nel Regno (art. 25 del su citato decreto).

Pei sigari il chilogrammo è ragguagliato a 200 pezzi, e per le spagnolette a 1000 pezzi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle colonie
MARTINI.

Il numero 58 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 agosto 1914, n. 945;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il quarto capoverso dell'art. 2 del R. decreto 30 agosto 1914, n. 945, è abrogato e sostituito dal seguente:
« Allorchè le forze navali sono costituite su di una

sola squadra od in « armata », secondo è detto dal successivo art. 7, la carica di capo di stato maggiore può essere affidata ad un vice ammiraglio o ad un contro ammiraglio. Quando le forze navali sono costituite su più squadre, per ciascuna di esse, alla carica di capo di stato maggiore può essere destinato un contr'ammiraglio al quale potrà anche essere affidato il comando di una divisione della squadra stessa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente R. decreto:

N. 1488

Regio Decreto 10 dicembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto con quello, di agricoltura, industria e commercio, il Monte di pietà di Cercemaggiore, è trasformato in Cassa di prestanze agrarie, che viene concentrata nella Congregazione di carità del luogo, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1489

Regio Decreto 24 dicembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Montaldo Scarampi (Alessandria), è eretto in ente morale, con amministrazione propria, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 56

Regio Decreto 10 gennaio 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il « Legato di beneficenza Giulio Jatta » di Ruvo di Puglia, è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 57

Regio Decreto 3 gennaio 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente al patrimonio della confraternita dei Bianchi in Terranova di Sicilia (Caltanissetta), è parzialmente trasformato a favore del locale ospedale civile, ed il patrimonio medesimo è totalmente devoluto a quest'ultima opera pia, con l'onere annuo di erogare L. 250 per le funzioni della Settimana Santa e delle Quarant'ore.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 24 dicembre 1914:

Gavazzi ing. Giuseppe, è stato nominato membro della Commissione provinciale di beneficenza di Bergamo.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

COMMISSARIATO DELL' EMIGRAZIONE

Con decreto Ministeriale del 1° febbraio 1914, registrato alla Corte dei conti:

Il dott. Alfredo Benacchio è stato promosso per anzianità e per merito segretario di 2ª classe nel Commissariato, con lo stipendio annuo di L. 3000.

Il dott. Giuseppe Buonanno, R. addetto consolare della emigrazione, è stato nominato ispettore dell'emigrazione per l'estero di 2ª classe, in soprannumero, con l'annuo stipendio di L. 5000.

Con decreto Ministeriale del 16 febbraio 1914, registrato alla Corte dei conti:

Il cav. uff. Giovanni Russo, ispettore dell'emigrazione per l'interno, ha cessato dalle funzioni di economo cassiere del Commissariato.

Il cav. Remigio Ciotti, primo ragioniere del Commissariato, è stato incaricato delle funzioni di cassiere economo con la indennità annua di L. 1000, e con l'obbligo di prestare la prescritta cauzione.

Con R. decreto dell'8 marzo 1914, registrato alla Corte dei conti:

Fiori Romeo, è stato nominato ragioniere di 4ª classe nel Commissariato dell'emigrazione, con lo stipendio annuo di L. 2000.

Con R. decreto del 12 marzo 1914, registrato alla Corte dei conti:

È stata autorizzata l'assunzione in servizio di n. 6 avventizi per lavori di pulizia e facchinaggio, dei quali 5 con un salario di L. 90 mensili, e l'altro di L. 60 mensili.

Con R. decreto del 15 marzo 1914, registrato alla Corte dei conti:

Graziaparis cav. uff. Augusto, è stato promosso per anzianità e per merito archivista di 1ª classe, con lo stipendio annuo di L. 3500.

Con decreto Ministeriale del 20 marzo 1914, registrato alla Corte dei conti:

Vannelli Pietro, è stato promosso usciere di 1ª classe, con lo stipendio annuo di L. 1400.

Pollastri Gaetano, è stato nominato usciere di 2ª classe nel ruolo del Commissariato, con lo stipendio annuo di L. 1200.

Con decreto Ministeriale del 15 marzo 1914, (registrato alla Corte dei conti):

Vinci dott. Adolfo, ispettore dell'emigrazione per l'estero, è stato destinato a Buenos Aires, con circoscrizione nella Repubblica Argentina.

(Continua)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 50 %	515631 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Ciochetti Giovanni, Lucia, Giacomo e Pietro fu Battista, minori, sotto la patria potestà della madre Buffo Domenica fu Battista, domiciliati a Priacco (Torino) . L. Per l'usufrutto a: Buffo Domenica fu Battista, domiciliata a Priacco (Torino).	511 —
5 %	66594 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Serravalle Antonio fu Francesco, domiciliato in Catanzaro. Vincolata . . . . » Per l'usufrutto a: Elia Giuseppe fu Saverio.	215 —
3 50 %	479273	Chiesa parrocchiale dei SS. Prisco ed Agnello in Sant'Agnello (Napoli) . . . . »	45 50
»	530410	Congregazione di carità di Grottazzolina (Ascoli Piceno) per il Monte frumentario di detto Comune . . . . »	175 —
»	357279	Pasquina Rosa fu Giuseppe, moglie di Bonnetti Giuseppe, domiciliata in Roma. . . . . »	350 —
»	18703	Confraternita di San Bartolomeo apostolo in Messina . . . . . »	49 —
»	64498	Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Quezzi, diocesi di Genova, per la fondazione Traxino Giovanni in favore della chiesa medesima, sotto l'amministrazione dei massari o fabbriceri pro-tempore della detta chiesa . . . . »	14 —
»	75553	Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Quezzi, diocesi di Genova, per la fondazione Taxino Giovanni in favore della chiesa medesima sotto l'amministrazione dei massari ossia fabbricieri pro-tempore della stessa chiesa, rappresentati dal loro procuratore sig. Carlo Castelli. . . . . »	3 50

Roma, 30 novembre 1914.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50	537044	157 50	Longoni Giuseppe fu Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Rolla Giovanna fu *Giuseppe*, vedova Longoni Battista, dom. a Monza (Milano)	Longoni Giuseppe fu Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Rolla Giovanna fu *Carlo*, ecc., come contro
»	537046	101 50	Longoni Giuseppe e Stella fu Battista, minori, ecc., come sopra e con usufrutto vitalizio a favore di Rolla Giovanna fu *Giuseppe*, ved. di Longoni Battista	Longoni Giuseppe e Stella fu Battista, minori, ecc., come sopra e con usufrutto vitalizio a favore di Rolla Giovanna fu *Carlo*, ved. di Longoni Battista
»	224778	525 —	Pasteris *Enrichetta-Carina* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	Pasteris *Carina-Maria-Angela-Riccarda-Caterina* di Giovanni, minore, ecc., come contro
»	369423	45 50	Avvignano *Angelo* fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Lualdi Teresa, ved. di Avvignano *Antonio*, domiciliato a Galliate (Novara)	Avvignano *Angela* fu *Michele-Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Lualdi Teresa, ved. di Avvignano *Michele-Antonio*, ecc., come contro
»	541076	49 —	Derloni *Ignazio* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre Derloni Francesco fu Domenico, domiciliato a Coarezza, frazione del comune di Somma Lombardo (Milano)	Derloni *Domenico-Ignazio* di Francesco, minore, ecc., come contro.
»	603212	35 00	Conigliaro Agostina di *Vincenzo*, moglie di Minneci Eduardo, domiciliata in Palermo, con usufrutto vitalizio a favore di Conigliaro Giuseppe fu Vincenzo, domiciliato in Palermo	Conigliaro Agostina di *Giuseppe*, moglie di Minneci Eduardo, domiciliata in Palermo, con usufrutto vitalizio a favore di Conigliaro Giuseppe fu Vincenzo, domiciliato in Palermo.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 gennaio 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

(E. 31)

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 4 febbraio 1915, in L. 105,95.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambî secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 2 febbraio 1915.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambî secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	104.41	104.74
Londra	26.24	26.31
Berlino	117.76	118.25
Vienna	91.72	92.36
New York	5 39	5.43
Buenos Aires	2 30	2 32
Svizzera	102.18	102 57
Cambio dell'oro	105.70	106.20

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 3 al 5 febbraio 1915:

Franchi	104.57 1/2
Lire sterline	26.27 1/2
Marchi	118.— 1/2
Corone	92.04
Dollari	5.41
Pesos carta	2.31
Lire oro	105.95

CONCORSI

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Decreta:

1. È indetto un concorso per esami a 12 posti di disegnatore tecnico di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1500.

Dei detti posti 9 saranno conferiti subito dopo il risultato del concorso.

I rimanenti saranno assegnati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, man mano che si verificherà nel ruolo la corrispondente vacanza, purchè questa avvenga entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1915, decorso il quale cesserà ogni diritto a conseguire l'impiego.

2. Potranno essere ammessi al concorso:

a) i licenziati dalle scuole tecniche e ginnasiali del Regno, ovvero da scuole industriali di grado equipollente alle due predette, purchè abbiano compiuto 18 anni e non superato 28 anni di età alla data del presente decreto;

b) i capi operai e gli operai borghesi degli stabilimenti militari dipendenti dal Ministero della guerra.

3. Gli aspiranti al concorso devono far pervenire al Ministero le domande di ammissione redatte in carta da bollo da L. 1,25 per mezzo dei distretti militari se si tratta di concorrenti di cui alla lettera *a)* del precedente n. 2, ovvero per mezzo delle rispettive autorità gerarchiche, se si tratta di concorrenti di cui alla lettera *b)* del n. 2 predetto.

Tali domande, corredate dai prescritti documenti, dovranno essere presentate entro 40 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno ai distretti, od alle autorità sopraindicate, che le trasmetteranno al Ministero dopo avere accertato che l'istanza e i documenti siano in tutto conformi alle presenti prescrizioni.

4. Le istanze che fossero presentate ai singoli distretti o alle altre autorità dopo 40 giorni dalla data della pubblicazione anzidetta, o che entro questo limite di tempo non fossero completate con tutti i documenti prescritti, saranno respinte come inammissibili.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno riferimento a documenti depositati presso altre pubbliche Amministrazioni, a meno che i documenti stessi, i quali dovranno sempre soddisfare alle condizioni enumerate nell'articolo seguente, non vengano comunicati al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) entro il termine sopraindicato dalle dette Amministrazioni, in seguito a richiesta rivolta loro direttamente dagli interessati.

5. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti redatti in carta da bollo:

a) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di penalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* devono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

e) foglio di congedo illimitato oppure certificato di esito di leva o d'iscrizione sulle liste di leva;

f) certificato medico rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico fra quelli addetti a corpi o stabilimenti del R. esercito, che comprovi che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni di disegnatore tecnico;

g) diploma di licenza di scuola tecnica o ginnasiale o di scuola industriale di grado equipollente alle due predette;

h) fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata, da servire all'accertamento della identità personale.

I documenti di cui alle lettere *f)*, *g)*, *h)* non sono richiesti pei concorrenti che siano capi operai od operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Le domande di questi ultimi dovranno essere corredate a cura delle competenti autorità della copia dello stato di servizio. Dovranno altresì essere munite del parere del capo di corpo o di servizio circa l'idoneità del concorrente all'impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità personali, sia per istruzione.

I comandanti di distretto e le altre autorità, dopo un preliminare esame delle domande e dei documenti, li trasmetteranno al Ministero, il quale a mezzo delle autorità stesse farà conoscere agli interessati se siano o no stati ammessi al concorso, indicando altresì per gli ammessi al concorso il giorno e l'ora in cui saranno iniziate le prove.

6. Gli esami consistono in prove scritte, grafiche e orali in base ai programmi allegati al presente decreto.

Le prove scritte e grafiche precedono quelle orali e verranno date in Roma. I temi all'uopo formulati dalla Commissione esaminatrice saranno contenuti in pieghi sigillati da aprirsi alla presenza dei candidati al momento dell'esame.

Le prove orali avranno luogo parimente in Roma.

Il Ministero parteciperà a tempo opportuno ai candidati la data delle medesime.

7. La Commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero, ed è così composta e ripartita:

un presidente della Commissione, ispettore d'artiglieria, o colonnello direttore del genio o direttore di stabilimenti d'artiglieria;

un segretario della Commissione (senza voto), capitano o disegnatore capo.

Due o più Sottocommissioni, composta ognuna di un presidente e due membri (un ufficiale superiore o capitano, un capotecnico capo o primo capotecnico e un disegnatore capo).

In ciascuna Sottocommissione funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

8. Per ciascuna materia, ogni commissario dispone di 10 punti. La somma di tutti i punti, divisa per il numero dei votanti, costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella materia.

9. Al termine di ciascuna seduta, il segretario compila e rimette al presidente della Commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i punti medi ottenuti.

10. Il Ministero, ricevute le opportune comunicazioni dal presidente della Commissione esaminatrice, dispone per l'ammissione alle prove orali di quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte e grafiche abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6|10 oppure una media complessiva non inferiore ai 7|10 qualora in una delle prove abbiano conseguito un punto inferiore ai 6|10, ma uguale o superiore ai 5|10.

La media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficienti d'importanza e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per quelli dei coefficienti.

11. Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo sarà stabilito dal presidente della Commissione esaminatrice.

Il candidato è tenuto a rispondere specialmente sugli argomenti indicati ai numeri estratti, ma la Commissione ha facoltà d'interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma.

È idoneo il candidato che per ciascuna prova orale abbia riportato un punto medio non inferiore ai 6/10.

12. La media definitiva si ottiene in modo analogo a quello indicato nel secondo capoverso del n. 10.

13. Il risultato definitivo del concorso è notificato ai singoli candidati, e sono pubblicati nel giornale militare ufficiale i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti pei quali venne indetto il concorso, i quali solo acquisteranno diritto alla nomina.

14. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno no-

minati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda Cassa di previdenza.

Roma, 19 dicembre 1914.

Il ministro
ZUPELLI.

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore di 3ª classe.

Numero di programmi	MATERIE D'ESAME	Se scritto, grafico od orale	Durata dell'esame (ore)	Coefficiente d'importanza
1	Composizione italiana	scritto	4	10
2	Aritmetica.	scritto	(*)	15
3	Geometria piana e solida. . . .	orale	0.20'	15
4	Disegno geometrico	grafico	(*)	20
5	Saggio speciale di disegno . . .	grafico orale	(*) 0.30'	30
6	Disegno topografico	grafico	(*)	10

(*) Da stabilirsi dal presidente della Commissione a seconda del tema.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Nessun combattimento importante è segnalato nel settore orientale. Piccoli scontri, con esito parziale or per i russi ed or per i tedeschi, hanno avuto luogo in diversi punti del settore stesso, e cioè ad est di Bolimow, a Humin, sul Dunajetz, ecc.

Nei Carpazi - secondo un comunicato da Pietrogrado - l'avanzata dei russi progredisce nonostante l'accanita resistenza degli austro-ungarici sul colle di Doukla e in qualche altro punto della regione montana.

Pare però che nei Beskidi orientali gli austro-ungarici, rinforzati da contingenti tedeschi, abbiano respinto i russi e catturato numerose mitragliatrici

Nel settore occidentale si sono rinnovati anche ieri i soliti combattimenti di trincea senza nessun serio vantaggio per l'uno o per l'altro belligerante.

Un comunicato ufficiale da Parigi riferisce una nuova strana offensiva tedesca sul fiume Ancre, il lancio, cioè, di brulotti esplodenti.

Nel Caucaso, dal 1° febbraio ad oggi, non ha avuto luogo alcun combattimento di una certa importanza. Piccoli scontri sono tuttavia annunziati dal quartiere generale turco come avvenuti presso Artvise e nei dintorni di Korna.

Della guerra in mare abbiamo oggi l'affondamento d'una torpediniera tedesca per opera di un sottomarino russo.

Sulle azioni militari suddette l'*Agenzia Stefani* comunica i seguenti telegrammi:

Costantinopoli, 2. — Il quartiere generale comunica:

I combattimenti di carattere locale che si svolsero gli scorsi giorni sul fronte del Caucaso sono terminati col successo delle nostre truppe. Un distaccamento nemico, il quale ha attaccato ad Artvise le nostre truppe, è stato respinto con grandi perdite per lui ed ha abbandonato nelle nostre mani, durante l'inseguimento, una quantità di materiale.

Nei dintorni di Korna un piccolo distaccamento ha sorpreso con successo la notte del 30 gennaio due battaglioni nemici difesi con reticolati ed ha loro inflitto gravi perdite.

All'indomani il nemico ha tentato di sbarcare nei dintorni sotto la protezione delle cannoniere, ma è stato respinto ed ha lasciato una quantità di morti fra cui un capitano ed un sottufficiale.

Vienna, 3. — Un comunicato ufficiale, in data di oggi, dice:

Nei Beskidi orientali nuovi attacchi violentissimi, continuati anche durante la notte, furono respinti con gravi perdite per i russi.

I combattimenti nelle medie montagne boscose prendono una piega favorevole. Le truppe alleate che conquistarono ieri le posizioni sulle alture accanitamente difese dal nemico, fecero mille prigionieri e catturarono numerose mitragliatrici.

In Polonia e nella Galizia occidentale la situazione è immutata La calma regna sulla maggior parte del fronte.

Pietrogrado, 3. — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Si sono verificati scontri nella regione di Mlawa. Essi sono stati sempre favorevoli alle nostre truppe. Sulla riva sinistra della Vistola un combattimento assai vivace è stato dato il primo febbraio sulla strada di Bolymoff con l'appoggio di un gran numero di batterie leggiere e di batterie pesanti.

Un attacco dei tedeschi è stato respinto il giorno 1 a nord di Borgymoff. Il nemico ha subito gravi perdite.

Un combattimento assai accanito è avvenuto a sud del villaggio di Goumine. Noi abbiamo in questa regione rioccupato le trincee avanzate perdute il 31.

Quanto alla fattoria essa è sempre disputata.

A sud di Goumine e sul Dunajetz il nemico ha dato al suo fuoco maggiore intensità. Il fuoco è continuato di notte e di giorno. Tutti i tentativi degli elementi nemici per portarsi avanti sono rimasti senza successo.

Nei Carpazi i combattimenti continuano. Il 31 gennaio e il 1° febbraio le nostre truppe si sono avanzate combattendo su largo fronte nel colle di Doukla fino al San inferiore, dopo avere attraversato le creste principali nelle regioni di Jalisk, di Meso e di Labooz, ove hanno preso sei cannoni, due mortai, mitragliatrici e numerosi prigionieri.

L'offensiva nemica nella regione di Vysotzko, a sud-est del colle Ougok, è stata respinta con enormi perdite.

Le notizie relative al trasporto delle truppe tedesche sul fronte dei Carpazi hanno trovato conferma.

Il 1° febbraio abbiamo annientato, in un colle dei Beskidi, un battaglione del 22° reggimento tedesco. I superstiti, cioè il capo del battaglione, un capitano e 20 soldati, sono stati fatti prigionieri.

Berlino, 3. — Il grande stato maggiore annunzia dal gran quartier generale.

Teatro occidentale: Gli attacchi francesi contro le nostre posizioni presso Perthes sono stati respinti.

Sul resto del fronte sono avvenuti soltanto combattimenti di artiglieria.

Teatro orientale: Dalla frontiera della Prussia orientale niente di nuovo.

In Polonia a nord della Vistola i combattimenti di cavalleria sono terminati ed i russi sono stati respinti. A sud della Vistola un nostro attacco ad est di Bolimow ci ha portato alla conquista del villaggio di Humin, presso Wola-Szydlowiecke. Il combattimento continua dal 1° febbraio. Oltre quattromila prigionieri sono stati presi in questa regione e sono state catturate sei mitragliatrici.

Attacchi notturni dei russi contro le nostre posizioni sulla riva della Bzura sono stati respinti.

Parigi, 3. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Niente da segnalare a nord della Lys.

Tra la Lys e l'Oise, nel settore di Noulette, le nostre batterie hanno imposto il silenzio ad una viva fucileria.

I tedeschi hanno lanciato brulotti sul fiume l'Ancre, a monte di Aveluy, a nord di Albert.

Questi ordigni sono stati da noi fermati prima della esplosione. La nostra artiglieria ha continuato ad ottenere nella valle dell'Aisne ottimi risultati.

Abbiamo leggermente progredito facendo prigionieri e respingendo un contrattacco ad ovest della collina 200 presso Perthes.

Nell'Argonne un secondo attacco tedesco ha avuto luogo ieri presso Bagatelle verso le 18. Esso è stato respinto, come quelli già segnalati, che avevano avuto luogo alle 13.

Calma sul fronte dalla Mosa ai Vosgi.

In Alsazia ci organizziamo sul terreno guadagnato a sud di Ammertzviller.

Parigi, 3. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Niente da segnalare eccetto in Champagne tre attacchi tedeschi tutti respinti, ad ovest di Perthes, a nord di Mesnil Les Hurlus, a nord di Massiges; nell'Argonne nuovo attacco a Bagatelle respinto dalle nostre truppe nella notte dal 2 al 3 febbraio.

Pietrogrado, 3. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso dice:

Nessun combattimento è segnalato il 1° febbraio sul fronte dell'esercito.

Pietrogrado, 3 (ufficiale). — Un sottomarino russo ha affondato il 29 corrente una torpediniera tedesca, al largo del capo Moen, in Danimarca.

Cairo, 3 (ufficiale). — Martedì sera il nemico ha tentato di passare il Canale di Suez presso Toussoum. Si lasciò che esso trasportasse il materiale necessario a lanciare un ponte. Non appena tentò l'operazione le truppe britanniche lo attaccarono con completo successo.

Il nemico fuggì in disordine abbandonando il materiale. Parecchi assalitori annegarono.

Oggi, all'alba, il nemico ha attaccato anche il fronte di Kantara ed è stato facilmente respinto.

Esso ha perduto sedici fra morti e feriti. Noi abbiamo fatto quaranta prigionieri e abbiamo avuto tre feriti.

Cairo, 4 (ufficiale). — Le truppe inglesi hanno incontrato ieri il nemico presso Ismailia.

Un turbine di sabbia ha arrestato l'ardore del nemico il cui tiro di cannoni e di fucili era mal diretto.

Il nemico ha battuto in ritirata. Le perdite degli inglesi sono di sei feriti.

CRONACA ITALIANA

S. E. Celesia. — Iermattina è giunto a Genova S. E. il sottosegretario di Stato per il Ministero dell'interno, Celesia di Vegliasco, incaricato di esaminare le necessità del traffico in relazione all'attuale congestione portuaria, che è causa di tanti danni.

S. E. Celesia si recò a visitare il porto dopo aver ricevuto, verso le 9,30, nella propria abitazione, i rappresentanti di vari enti. Nella sua visita, iniziatasi alle ore 10, l'on. Celesia fu accompagnato dal presidente del Consorzio, on. sen. Nino Ronco.

L'on. sottosegretario, a cui il presidente del Consorzio fu largo di notizie e di schiarimenti, mostrò di interessarsi moltissimo delle questioni riguardanti il deposito delle merci nei magazzini e specialmente il cumulo delle merci stesse; e ne riferirà ai ministri competenti.

Dopo il terremoto. — Egregiamente organizzata ha avuto luogo oggi a Roma la seconda passeggiata per raccogliere doni di indumenti per i danneggiati dal terremoto.

La cittadinanza ha corrisposto all'appello dei giovani che scortavano i carri portanti le offerte e diramati anche nelle parti più remote della città.

*** Al Palazzo dell'Esposizione in via Nazionale sono cominciati i lavori di ordinamento dei doni raccolti dall'Associazione della stampa di Roma, per una lotteria a beneficio dei danneggiati. Il trasporto dalla sede dell'Associazione al Palazzo venne compiuto gratuitamente dalla benemerita Ditta Gondrand

Gli oggetti che saranno esposti e messi in lotteria ascendono a tremila; e se ne sta preparando il catalogo, per l'esattezza del quale il Comitato venne costretto a rimandare di due giorni l'esposizione e conseguentemente l'estrazione, che avrà luogo invece del 4 e dell'8, come era stato annunciato, il 6 e il 10 del corrente mese.

Sabato adunque, alle 11 ant., l'Esposizione sarà aperta agli invitati dal Comitato, e alle 15 e fino alle 19 al pubblico, gratuitamente. Nei giorni seguenti di domenica, lunedì e martedì, l'Esposizione sarà aperta al pubblico, sempre gratuitamente, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

*** Continua l'invio delle squadre di ingegneri della Società fra gli ingegneri ed architetti italiani, incaricati di accertare l'abitabilità delle case nei luoghi colpiti dal terremoto.

Ieri sono partiti per Saracinesco, Roccagiovine e Vallinfreda i signori ing. comm. Pratesi, Cavallini e Giovenale. Stamane poi sono partiti per Atina gli ingegneri Testa, Ventura e Bertinatti.

La divisione degli incarichi ai singoli gruppi, fatta con giusti criteri dal presidente comm. Luiggi che già si recò sui luoghi del disastro, ha dato ottimi risultati, acquistando nuove benemenze alla Società e al degno che ne tiene con plauso la presidenza.

*** Nuove e cospicue oblazioni sono giunte al Comitato centrale della Croce rossa. Fra le altre havvi quella di L. 6170 raccolte dal giornale *Il Progresso italo-americano*, di New York.

Un voto di artisti. — L'Associazione artistica fra i cultori di architettura, riunita in assemblea, udite le comunicazioni dei soci sui gravi danni prodotti dal terremoto ai monumenti della Marsica, di Sulmona, di Aquila, di Veroli, di Subiaco e di altri paesi della Provincia romana, ha fatto voti perchè il Ministero della pubblica istruzione, oltre i provvedimenti di urgenza, per raccogliere e mettere in salvo i frammenti superstiti, voglia provvedere con mezzi adeguati alla ricostruzione di quegli insigni monumenti che per l'onore dell'arte nostra non debbono assolutamente scomparire.

Necrologio. — Ieri, in Roma, alle ore 14, è morto dopo lunga malattia l'on, avv. Enrico Galluppi, senatore del Regno, consigliere di Stato,

L'on. avv. Galluppi, giurista e oratore assai apprezzato, insegnò per molti anni procedura civile nell'Università di Roma e pubblicò opere lodatissime.

Fu deputato per il collegio di Civitavecchia nelle XXI e XXII legislature e per molti anni assessore e prosindaco di Roma.

Consigliere di Stato dal 1889, fu nominato senatore del Regno il 31 dicembre dell'ora scorso anno.

Era popolare e stimatissimo nella sua Roma per il bene della quale dedicò tanta energia dell'operosa sua vita.

Domani avrà luogo il trasporto della salma, in forma ufficiale, partendo dall'abitazione dell'estinto a via Vittoria.

Annona municipale. — L'Ufficio IX (Annona ed Agro romano) comunica:

« Ai fornai Sodani Francesco, in via del Commercio, case popolari, e Vanicore Salvatore, in via Flaminia, 80, è stata tolta la concessione della farina ricavata dal grano comunale perchè non si sono strettamente attenuti ai patti convenuti.

A giorni, poi, come da avviso che sarà affisso al pubblico, funzioneranno altri forni convenzionati per soddisfare le esigenze di alcuni rioni ».

Ribassi ferroviari. — Il Ministero dei lavori pubblici ha accordato il 30 % di ribasso sulle tariffe ferroviarie per il trasporto degli agrumi.

Tale provvedimento è stato adottato per agevolare lo smercio degli agrumi provenienti dalle regioni produttrici danneggiate dalla guerra nel senso che le nazioni importatrici hanno quasi completamente cessato dagli acquisti sulle nostre piazze.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 3. — Si ha da Washington che il segretario di Stato agli affari esteri, Bryan, ha fatto conoscere la sua risposta alla protesta formulata dalla Germania contro la vendita ai belligeranti di idroplani costruiti negli Stati Uniti.

Il Dipartimento di Stato non accetta il punto di vista tedesco, tendente a considerare gli idroplani come navi da guerra.

LONDRA, 3. — *Camera dei comuni*. — Il primo ministro Asquith propone che la Camera consacri tutto il suo tempo alla discussione delle proposte del Governo.

Riconosce che tale sistema è senza precedenti, ma occorre che la Camera, come il paese, concentri tutti i suoi sforzi nella guerra.

Bonar Law riconosce la giustezza della proposta e non vi si opporrà, visto che il Governo propone di seguire l'esempio dei Governi francese e canadese, di considerare la sessione come una sessione di guerra.

Mac Namara conferma l'informazione di fonte francese circa l'attentato tedesco contro la nave-ospedale *Asturias*.

OTTAWA, 3. — Il Governo ha domandato a Washington la estradizione di von Horn, il quale ha confessato di aver voluto far saltare il ponte di Santa Croce.

ROMA, 3. — L'Ambasciata ottomana comunica:

La notizia diffusa da Londra che sarebbero stati commessi attentati contro Von der Goltz pascià ed altri ufficiali superiori è priva di qualsiasi fondamento.

VIENNA, 4 (ufficiale). — L'Imperatore ha accettato la domanda di collocamento a riposo del barone Hauenschield-Bauer, presidente della Suprema Corte dei conti, conferendogli l'ordine di Leopoldo di prima classe in riconoscimento della eccellente opera prestata ed ha nominato presidente della Suprema Corte dei conti il principe di Hohenlohe Schillinsfuerst, già governatore di Trieste e del Litorale.

L'Imperatore ha poi nominato governatore di Trieste e del Litorale il barone Fries Skene, governatore della Carinzia, e il conte Lodron Laterano, consigliere aulico al Ministero dell'interno, governatore della Carinzia.

LONDRA, 4. — I giornali hanno da Tokio:

Viene comunicata la seguente nota, da considerarsi come un indice del punto di vista del Giappone circa la baia di Tsing-Tao.

Il Giappone, appoggiando lealmente la Gran Bretagna, proteggendo il commercio e volendo porre le cose dell'Estremo Oriente su una base pacifica, dichiarò la guerra alla Germania. Dopo una campagna di qualche settimana, esso prese possesso di Tsing-Tao, piazzaforte che l'ambasciatore di Germania a Tokio, il giorno della sua partenza dal Giappone, aveva dichiarato difficile a prendersi quanto Porto Arthur.

La guarnigione di Tsing-Tao si arrese quasi senza combattere. Non vi sono state è vero grandi glorie nella presa della piazza, ma non si può che lodare la saggezza della guarnigione, la quale, arrendendosi, si è conformata alla prima legge della natura e della umanità.

In ogni modo il Giappone e l'Inghilterra hanno preso Tsing-Tao alla Germania, ma quali sono state le condizioni di tale operazione?

L'*ultimatum* del Giappone alla Germania esigeva la resa di Tsing-Tao prima del 15 dicembre nell'interesse dell'Estremo Oriente, per restituire finalmente la piazza alla Cina. In conseguenza o la Germania doveva conformarsi esattamente ai termini dell'*ultimatum*, oppure, in caso contrario, il Giappone doveva riprendere la sua libertà d'azione.

Ora il Giappone e la Gran Bretagna hanno preso Tsing-Tao con la forza delle armi e la Germania ha perduto il beneficio delle condizioni dell'*ultimatum* che essa non ha applicato.

La Germania possedeva Tsing-Tao in virtù di un contratto di affitto per 99 anni, accordato dalla Cina una quindicina di anni or sono.

Il sequestro della proprietà non annulla il contratto di locazione delle due parti. La Cina non ha per il momento nessun altro diritto su Tsing-Tao, all'infuori di quello che la baia ritorni alla Cina alla scadenza del fitto di 99 anni.

Evidentemente Tsing-Tao deve alla fine ritornare alla Cina, ma il Giappone, per agire lealmente verso la sua alleata, non può attualmente restituire alla Cina la proprietà il cui diritto di possesso rimane soggetto a discussioni.

Si potrebbe ammettere che il Giappone restituisca alla Germania in altra forma di procedura il territorio preso in affitto, che le truppe giapponesi ed inglesi hanno investito e bloccato per circa due mesi, spendendo almeno cinque milioni di lire?

Certo il Giappone manterrà la sua parola. Esso avrebbe del resto osservato rigorosamente i termini dell'*ultimatum* se la Germania, conformemente all'*ultimatum* stesso, avesse rimesso pacificamente nelle sue mani la fortezza di Tsing-Tao prima del 15 dicembre.

I trattati che il Giappone ha concluso con la Gran Bretagna e l'America per la tutela dell'integrità della Cina saranno osservati tanto scrupolosamente quanto lo furono tutti gli altri trattati da esso firmati. A tutt'oggi nessuna potenza che abbia trattati col Giappone ha mai potuto rimproverare al Governo giapponese di avere mancato alla parola d'onore una volta che l'ha data e di avere mancato ai suoi impegni internazionali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

3 febbraio 1915.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	766.5
Termometro centigrado al nord	8.6
Tensione del vapore, in mm.	5.23
Umidità relativa, in centesimi	62
Vento, direzione	NE
Velocità in km.	28
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	9.4
Temperatura minima, id.	2.0
Pioggia in mm.	—

3 febbraio 1915.

In Europa: pressione massima 773 sulla Svizzera, pressione minima 758 sulla Grecia.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica ovunque salita fino 7 mm. in Sicilia; temperatura diminuita Veneto, Emilia, quasi stazionaria al centro, aumentata altrove; cielo sereno al nord alto e medio versante tirrenico, vario Sardegna, nuvoloso sul rimanente con pioggierelle temporalesche in Sicilia; nevicate al centro e Sicilia.

Barometro: massimo 772 sulle Alpi, minimo 760 sulle coste orientali sicule.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 1° quadrante, cielo vario, nebbie, temperatura stazionaria.

Regioni appenniniche: venti forti intorno greco, cielo nuvoloso località meridionali, vario altrove, temperatura rigida.

Versante adriatico: venti forti intorno greco sulle alte e medie regioni, intorno levante sulle rimanenti, cielo nuvoloso sulle Puglie, vario altrove, temperatura diminuita, mare agitato specie coste salentine.

Versante tirrenico: venti forti 4° quadrante, cielo nuvoloso coste sicule, vario con brinate e gelate al nord e centro, temperatura diminuita, mare agitato specie coste meridionali.

Versante jonico: venti forti 4° quadrante, cielo nuvoloso, temperatura diminuita, mare agitato.

Coste libiche: venti forti settentrionali, cielo nuvoloso, pioggie specie Cirenaica, temperatura diminuita, mare molto agitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 3 febbraio 1915.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Liguria				
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	12 0	4 0
San Remo	3/4 coperto	calmo	16 0	5 0
Genova	coperto	calmo	9 0	5 0
Spezia	coperto	calmo	10 0	2 0
Piemonte				
Cuneo	coperto	—	7 0	— 3 0
Torino	nebbioso	—	3 0	— 4 0
Alessandria	sereno	—	0 0	— 8 0
Novara	nebbioso	—	2 0	— 7 0
Domodossola	3/4 coperto	—	1 0	— 7 0
Lombardia				
Pavia	nebbioso	—	5 0	— 9 0
Milano	1/2 coperto	—	4 0	— 4 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	1/2 coperto	—	4 0	— 9 0
Bergamo	1/2 coperto	—	4 0	— 1 0
Brescia	1/2 coperto	—	5 0	— 2 0
Cremona	1/2 coperto	—	3 0	— 6 0
Mantova	nebbioso	—	4 0	— 4 0
Veneto				
Verona	1/4 coperto	—	6 0	— 3 0
Belluno	sereno	—	11 0	— 3 0
Udine	sereno	—	5 0	— 4 0
Treviso	sereno	—	6 0	— 3 0
Vicenza	sereno	—	7 0	— 3 0
Venezia	sereno	legg. mosso	6 0	— 1 0
Padova	1/4 coperto	—	5 0	— 4 0
Rovigo	1/4 coperto	—	5 0	— 3 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	1/2 coperto	—	2 0	— 9 0
Parma	1/4 coperto	—	2 0	— 7 0
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	2 0	— 6 0
Modena	3/4 coperto	—	2 0	— 6 0
Ferrara	sereno	—	2 0	— 6 0
Bologna	sereno	—	4 0	— 5 0
Forlì	1/2 coperto	—	1 0	— 4 0
Marche-Umbria				
Pesaro	sereno	grosso	6 0	0 0
Ancona	1/4 coperto	agitato	7 0	0 0
Urbino	1/4 coperto	—	2 0	— 2 0
Macerata	1/4 coperto	—	3 0	— 1 0
Ascoli Piceno	coperto	—	5 0	— 2 0
Perugia	sereno	—	2 0	— 2 0
Toscana				
Lucca	1/4 coperto	—	7 0	— 4 0
Pisa	nebbioso	—	11 0	0 0
Livorno	1/4 coperto	mosso	8 0	— 2 0
Firenze	sereno	—	6 0	— 2 0
Arezzo	1/4 coperto	—	4 0	0 0
Siena	sereno	—	5 0	— 1 0
Grosseto	sereno	—	7 0	1 0
Lazio				
Roma	sereno	—	8 0	2 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	3/4 coperto	—	6 0	— 2 0
Chieti	sereno	—	5 0	0 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	coperto	—	— 1 0	— 4 0
Foggia	1/2 coperto	—	8 0	1 0
Bari	3/4 coperto	grosso	9 0	5 0
Lecce	1/4 coperto	—	9 0	5 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	piovoso	mosso	9 0	3 0
Caserta	1/4 coperto	—	9 0	3 0
Napoli	—	—	—	—
Benevento	coperto	—	6 0	3 0
Avellino	coperto	—	4 0	— 1 0
Mileto	3/4 coperto	—	8 0	1 0
Potenza	coperto	—	5 0	— 3 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	6 0	— 4 0
Sicilia				
Trapani	1/4 coperto	agitato	10 0	5 0
Palermo	coperto	grosso	9 0	5 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	nevoso	—	5 0	0 0
Messina	piovoso	mosso	10 0	4 0
Catania	1/2 coperto	calmo	11 0	— 5 0
Siracusa	3/4 coperto	agitato	11 0	3 0
Sardegna				
Sassari	1/2 coperto	—	9 0	4 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	11 0	3 0
Libia				
Tripoli	3/4 coperto	grosso	12 0	6 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.